

COMUNICATO STAMPA

IL TAR DEL LAZIO RIBADISCE LA NATURA GIURIDICA PRIVATA DELLE FONDAZIONI DI ORIGINE BANCARIA

Roma, 22 febbraio 2002. L'Acri, che unitamente ad oltre quaranta fondazioni di origine bancaria era parte in causa nel ricorso al Tar del Lazio in merito all'atto di indirizzo Visco, esprime soddisfazione per la decisione del Giudice che, con approfondita motivazione, ha rimesso gli atti alla Corte Costituzionale.

In particolare l'Acri ritiene di cruciale importanza ed interesse che il Giudice abbia ribadito:

1. la natura delle fondazioni di origine bancaria quali **“persone giuridiche private con piena autonomia statutaria e gestionale”**;
2. che questa autonomia statutaria non può essere compressa dall'Autorità di Vigilanza, la quale è tenuta ad esercitare i compiti assegnatigli nel rispetto di due parametri rappresentati **“dalla legge e dallo statuto, quali, rispettivamente, fonte eteronoma ed autonoma di disciplina dell'attività delle ordinarie persone giuridiche di diritto privato, come quelle di cui si occupa”**;
3. che nel silenzio del Legislatore l'autorità amministrativa non può **“introdurre, con proprio atto (non rileva se di natura normativa), prescrizioni comunque vincolanti per soggetti operanti su un piano dichiaratamente privatistico”**;
4. che il potere di controllo attribuito all'Autorità di Vigilanza è finalizzato **“a consentire la verifica della legittimità dell'azione” delle fondazioni e non “ad orientare l'attività del soggetto che ne è destinatario, fissando a quest'ultimo tanto regole di comportamento quanto, soprattutto, obiettivi da raggiungere, determinandone una correlata compressione della sfera di autonomia operativa, che, nella specie, finisce con l'incidere sulla libera formazione della volontà statutaria della persona giuridica”**;
5. che l'Autorità di Vigilanza non può con proprio atto configurare ipotesi di incompatibilità rispetto ad un ufficio di diritto privato, limitando così **“la capacità giuridica delle persone, che, ex art. 1 del Codice civile, assurge a principio cardine dell'ordinamento”**.

I principi giuridici fissati dall'ordinanza non potranno non avere rilievo anche sull'art. 11 della legge finanziaria 2002 e sull'emanando regolamento di attuazione.